

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V - CIVILE

29/09/2017, n. 22887

Udienza 11/07/2017

Inevitabile per il giudice di merito la compensazione fra le parti delle spese di lite, nel caso della controversia sull'applicazione non dovute dell'iva sulla TIA (Tariffa Igiene ambientale). Stessa linea viene tenuta dalla Corte di cassazione con la sentenza 29/09/2017, n. 22887.

Il giudice di merito aveva infatti indicato le ragioni che deponevano, nella concretezza della fattispecie, per la integrale compensazione delle spese di lite; ragioni individuate nella particolare complessità giuridica della controversia e nell'ampia controvertibilità interpretativa che - ancora al momento della decisione - sussisteva in materia.

Si tratta di elementi obiettivi che la Cassazione non ha ritenuto di disattendere. Al momento dell'introduzione della lite sussisteva infatti un significativo contrasto di merito e legittimità in ordine all'applicazione dell'iva sulla Tia (con posizioni diverse tra la prima e la quinta sezione civile della Cassazione). Tale contrasto può ritenersi definitivamente risolto, nel senso indicato, solo per effetto del sopravvenire in corso di causa delle nuove indicazioni con sentenza delle Sezioni Unite n. 5078 del 2016.

ORDINANZA

sul ricorso 23879-2013 proposto da:

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS SPA,
elettivamente domiciliata in Roma via Ugo De Carolis 34-B, presso lo studio dell'avvocato Maurizio
Cecconi, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Claudio Consolo, Andrea Pasqualin;

- *Ricorrente*

Contro

F.R.

- *Intimato*

Nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la
rappresenta e difende;

- *Resistente con atto di costituzione*

Nonché da

F.R. , elettivamente domiciliato in Roma via Otranto 36, presso lo studio dell'avvocato Mario
Massano, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Enrico Cornelio;

- *Controricorrente incidentale*

Contro

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS SPA,
elettivamente domiciliata in Roma via Ugo De Carolis 34-B Sc. A, presso lo studio dell'avvocato
Maurizio Cecconi, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Andrea Pasqualin, Claudio
Consolo;

- *Controricorrente all'incidentale*

Nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

- *Intimata*

avverso la sentenza n. 1287/2013 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 21/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. Giacomo Maria Stalla.

RILEVATO CHE

§ 1. La **Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi — V.E.R.I.T.A.S. spa** ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n.1287 del 21 giugno 2013 con la quale il Tribunale di Venezia ha confermato - tranne che in punto compensazione delle spese - la sentenza del Giudice di Pace di Venezia reiettiva dell'opposizione da essa proposta al decreto con il quale veniva ingiunta di restituire a **R.F.** l'importo di euro 246,88, oltre accessori; somma corrispostale per Iva sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) da essa ricorrente riscossa per conto del Comune di Venezia, ex art.49 d.lgs. 22/97.

Il Tribunale di Venezia ha ritenuto che:

- sussistesse in materia la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di rapporto privatistico di ripetizione, e non di rapporto impositivo;
- l'Iva sulla Tia (come anche desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.238/09) non fosse dovuta, difettando una norma di legge che espressamente assoggettasse ad Iva le prestazioni del servizio di smaltimento rifiuti; - il non assoggettamento ad Iva della Tia (avente anche quest'ultima natura tributaria) fosse altresì conforme al diritto dell'Unione Europea, rientrando la Tia nel novero dei diritti, canoni e contributi che la normativa europea, come interpretata dalla CG, riteneva non imponibili qualora autoritativamente percepiti da enti pubblici o loro concessionari;
- sussistessero i presupposti per la compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, trattandosi di questioni complesse ed ancora ampiamente controverse.

Resiste con controricorso la parte contribuente che formula anche un motivo di ricorso incidentale in punto spese.

Veritas spa ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

L'agenzia delle entrate, già parte del giudizio perché destinataria di domanda subordinata di manleva da parte di **Veritas spa**, si è costituita ai soli fini della discussione.

La causa è stata dalla sezione sesta civile rinviata alla pubblica udienza della sezione tributaria con ordinanza ex art.384 bis u.c. cpc.

§ 2. Con nota del 27 giugno 2017, **VERITAS spa** ha dichiarato di rinunciare al ricorso, alla luce di quanto stabilito in materia dalla sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite n.5078/16; in base alla quale: *"la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente"*.

Il dichiarato venir meno dell'interesse alla pronuncia sul ricorso principale comporta l'inammissibilità del ricorso medesimo.

§ 3.1 Con il motivo di ricorso incidentale la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 92, secondo comma, cod.proc.civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis). Per avere il tribunale erroneamente fondato la decisione di compensazione delle spese del primo e secondo grado del giudizio su un presupposto, la controvertibilità della questione giuridica, in realtà insussistente; visti i numerosi precedenti di legittimità e di merito che, ancor prima dell'introduzione del giudizio, si erano espressi per la non debenza dell'Iva.

§ 3.2 La doglianza è infondata.

Il giudice di merito ha infatti indicato le ragioni che deponevano, nella concretezza della fattispecie, per la integrale compensazione delle spese di lite; ragioni individuate nella particolare complessità giuridica della controversia e nell'ampia controvertibilità interpretativa che - ancora al momento della decisione - sussisteva in materia.

Si tratta di elementi obiettivi che non si ritiene di poter qui disattendere, nemmeno in considerazione della oggettiva sproporzione tra i 'costi' della lite per la parte vittoriosa ed il valore economico dalla stessa dedotto in giudizio (rapporto rilevante per la quantificazione delle spese eventualmente accolte al soccombente, ma non al fine di giustificare l'accollo in sé).

Al momento dell'introduzione della lite sussisteva infatti un significativo contrasto di merito e legittimità in ordine alla debenza Iva sulla Tia (con posizioni diverse tra la prima e la quinta sezione

civile della S.C.). E tale contrasto può ritenersi definitivamente risolto, nel senso indicato, solo per effetto del sopravvenire in corso di causa del menzionato arresto delle SSUU nel 2016.

Analoghe considerazioni debbono valere per la compensazione altresì delle spese del presente giudizio di cassazione; vieppiù connotato da parziale soccombenza della parte ricorrente incidentale.

Pqm

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso principale;

respinge il ricorso incidentale;

compensa le spese;

v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale ed incidentale.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 11 luglio 2017.